



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

PROPOSTA N. 27498

Torino, 26/11/2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

(S 112) REGOLAMENTO COMUNALE N. 280 PER LA GESTIONE DEI
OGGETTO: RIFIUTI URBANI. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

L'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 (anche Testo Unico Ambientale "T.U.A."), nell'individuare le competenze dei Comuni, stabilisce che "i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti

da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);

e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento”.

La potestà regolamentare di cui sopra deve necessariamente rispettare il quadro normativo vigente ed integrarsi con le principali recenti evoluzioni dell'attività normativa e pianificatoria, europea, nazionale e locale, di seguito indicate a titolo non esaustivo.

A livello europeo, il principale elemento di evoluzione di contesto per il settore rifiuti è costituito dal nuovo pacchetto di misure sull'economia circolare. Le quattro direttive del “pacchetto economia circolare” del 30 maggio 2018 n. (849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE) - che modificano la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le direttive specifiche in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile ed accumulatori (2006/66/CE) - propongono alcuni elementi di novità tra i quali:

- definizioni più chiare dei concetti fondamentali in materia rifiuti;
- nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione dei rifiuti da conseguire a livello dell'UE entro diverse scadenze a partire dal 2025 e nuovi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (55% entro il 2025, 60% entro il 2030, 65% entro il 2035);
- misure ed obiettivi per ridurre gli sprechi alimentari (del 30% entro il 2025, del 50% entro il 2030).

Di rilievo anche la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (acronimo S.U.P.). La direttiva prevede il divieto, da luglio 2021, di immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative, quali, ad esempio, posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini.

A livello nazionale, in attuazione delle direttive nn. 851/2018/UE e 852/2018/UE, il D.Lgs. 116/2020 ha apportato importanti modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” al fine di assicurare l'attuazione di politiche e strategie di economia circolare.

La portata innovativa delle disposizioni introdotte riguarda l'introduzione di un nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani che ha modificato, a partire dal 1 gennaio 2021, il precedente approccio normativo e si traduce nella modifica degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006, relativi rispettivamente alla definizione e alla classificazione dei rifiuti, e nella revisione delle competenze dei Comuni in merito all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, attraverso l'abrogazione della lett. g), comma 2, dell'art. 198 del medesimo D.Lgs.152/2006.

Le nuove disposizioni comportano, di fatto, il superamento dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – assimilazione che doveva comunque essere perfezionata su base comunale - stabilendo a livello nazionale sia l'elenco di tali rifiuti (contenuto nell'allegato L-quater del D.lgs 152/2006), sia le attività produttive coinvolte in tale casistica (individuate nell'allegato L-quinques del D.Lgs 152/2006).

Sono classificati, pertanto, come rifiuti urbani i seguenti (art.183 comma 1 lettera b-ter):

1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques;

- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

In merito alle competenze dei Comuni, il citato D.Lgs 116/2020 ha disposto con l'art. 1, comma 24 la soppressione della lettera g) dell'art. 198, comma 2 del T.U.A. e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 198 il quale dispone: le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.

Pertanto, a seguito delle modifiche di cui sopra, dal 1° gennaio 2021 sono a tutti gli effetti classificati come rifiuti urbani i rifiuti di cui all'allegato L-quater, anche se prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies.

E' infatti specificato che i rifiuti prodotti da tali utenze, anche se conferiti al di fuori del sistema pubblico ad impianti e piattaforme private, sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006).

In tale contesto in continua evoluzione, risulta altresì opportuno menzionare altre novità di rilievo, quali:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, che ha apportato alcune modifiche al sopra citato D.Lgs. 152/2006, istituendo, tra l'altro, specifico divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (artt. 232-bis e 232-ter del D.Lgs. 152/2006), stabilendo specifiche sanzioni (art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006) e relativo destino e utilizzo dei proventi (art. 263, c. 2-bis del D.Lgs. 152/2006) le cui modalità sono disciplinate dal D.M. del 15 febbraio 2017 (“Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- il Decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111: “con cui sono state introdotte “Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina” (art. 7), al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti;
- la disciplina introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a partire dal 2019, che ha posto le condizioni di un sistema nazionale finalizzato alla definizione di un sistema di gestione dei rifiuti nel rispetto di costi efficienti (MTR-1 per il biennio 2020-2021 ed MTR-2 per il quadriennio 2022-2025), di un contratto tipo di gestione dei rifiuti e di specifici schemi di qualità dei servizi erogati (TQRif);
- la legge 137/2023 che, modificando l'art. 255 del D. Lgs. 152/2006, stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale - e non più di una sanzione amministrativa - per le violazioni al Testo Unico Ambientale commesse da persone fisiche.

In ambito regionale, si menziona il nuovo scenario venutosi a realizzare a partire dalla legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1 - “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”. Tale legge, modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 e, più recentemente, dalla legge

regionale 26 marzo 2024, n.8, fissa specifici obiettivi di produzione annua *pro capite* di rifiuto indifferenziato, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, da raggiungere a partire dall'anno 2020 (produzione annua non superiore a 190 chilogrammi ad abitante), entro l'anno 2024 (produzione annua non superiore a 159 chilogrammi ad abitante) ed entro l'anno 2028 (produzione annua non superiore a 126 chilogrammi ad abitante).

La norma disciplina gli strumenti di pianificazione ed in particolare, all'articolo 3, il Piano regionale di gestione dei rifiuti che, in coerenza con l'art. 199 del T.U.A., fissa gli obiettivi e le azioni volte al conseguimento degli stessi e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione della gestione dei rifiuti. Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i Comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

In data 9 maggio 2023, con Deliberazione di Consiglio n. 277-11379, la Regione Piemonte ha approvato il nuovo Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI).

Dalla lettura del Piano emerge innanzitutto che viene posto l'obiettivo di raccolta differenziata pari ad almeno l'82% al 2035, più ambizioso rispetto alla percentuale di RD minima dell'80% già sufficiente a garantire un contributo regionale al raggiungimento del tasso di riciclaggio del 65% a livello nazionale. Il Piano prevede, inoltre, che i Comuni, in accordo e collaborazione con i Consorzi di area vasta, disciplinano all'interno del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti le attività di compostaggio di prossimità, prevedendone la specifica disciplina, comprendente le attività di autocompostaggio e di compostaggio di comunità, rivolte sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche.

Il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (n. 280) della Città di Torino è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 (mecc. 2001 12136/21) ed è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 2005 (mecc. 2004 11826/112). Il Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino ancora sulla base del D.Lgs. 22/1997 ("Decreto Ronchi"), nello specifico in ottemperanza all'art. 21, comma 2 del suddetto decreto.

Pertanto, risulta evidente la necessità di provvedere all'aggiornamento del Regolamento n. 280 sulla base delle intervenute novità normative e pianificatorie europee, nazionali, regionali e in ambito ARERA. Considerata la sempre maggior complessità della gestione dei rifiuti, ormai parte di un processo economico non più lineare, bensì circolare, la revisione, oggetto della presente proposta, costituisce anche l'occasione di attualizzare il Regolamento affinché diventi uno strumento adeguato alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, agli obiettivi di neutralità climatica, alla promozione di una maggior sensibilità ecologica e all'attuale contesto socio-economico di riferimento.

Le proposte di modifica al Regolamento sono state elaborate dalla Divisione Qualità Ambiente, tenendo conto dei contributi ricevuti dai vari Dipartimenti/Divisioni della Città a vario titolo interessati/e e dal Gestore del Servizio (Amiat S.p.A.), il quale è stato coinvolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 25.5 del vigente Contratto di Servizio, laddove recita "*La Società concessionaria si impegna, in particolare, a collaborare strettamente con il Comune per la stesura delle modificazioni necessarie al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale*".

Nello specifico, tutte le modifiche al Regolamento n. 280 sono evidenziate nel documento allegato al presente provvedimento (allegato 1), che ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al relativo allegato A (Tabella sanzionatoria). Per una più agevole lettura e comprensione, è stato riportato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione; tutte le proposte di modifica risultano inserite con colore del testo in rosso.

Le modifiche di maggior rilievo possono essere così sintetizzate:

- **inserimento di nuove definizioni, conseguenti a novità legislative o, comunque, al riassetto organizzativo regionale;**
- **adeguamento dei principi all'attuale contesto normativo e sociale, unitamente all'applicazione della gerarchia della gestione dei rifiuti così come prevista dall'art. 179, c. 1 del D.Lgs. 152/2006;**
- **adeguamento della classificazione dei rifiuti alle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i., con particolare riferimento alla disciplina relativa al conferimento differenziato dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico, in coerenza con il Regolamento TARI;**
- **ampliamento delle modalità di raccolta e introduzione del sistema di raccolta domiciliare con ecoisole smart;**
- **introduzione di una specifica previsione per i centri di raccolta comunali ed i centri del riuso:**
 1. è stato previsto uno specifico articolo sui centri di raccolta (13 bis) aggiornato alla normativa vigente ed al PRUBAI 2023;
 2. al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spesso anche di fronte agli centri di raccolta (di notte e/o nei festivi), l'accessibilità è stata prevista anche per i delegati delle utenze domestiche e non domestiche. In tal modo, si conta di poter intercettare flussi di conferimento che prima sfuggivano ed alimentavano abbandoni e degrado. Si rileva, comunque, l'importanza del D. Lgs. 116/2020 anche per il conferimento presso i centri di raccolta, in quanto ha consentito di poter ricevere rifiuti, ora classificati come urbani e non più come assimilabili, da utenze non domestiche che prima erano impossibilitate ad accedere;
 3. introduzione di uno specifico articolo dedicato ai Centri del Riuso (13 ter), aggiornato alla normativa vigente ed elaborato anche sulla base delle prassi di altre Regioni;
- **introduzione di una specifica disposizione sulle attività di compostaggio;**
- **introduzione di una specifica previsione per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**
 1. introduzione di uno specifico articolo sui RAEE (art. 25) aggiornato alla normativa vigente, che descrive ed enfatizza le modalità di raccolta "uno contro uno" (consegna del vecchio bene elettrico/elettronico ad un rivenditore presso il quale si acquista il nuovo bene, uguale o equivalente al vecchio), "uno contro zero" (consegna presso rivenditori con superficie di vendita superiore ai 400 mq, senza obbligo di acquisto di un bene equivalente, di apparecchiature elettriche/elettroniche di piccole o modeste dimensioni, di max 25 cm per il lato più lungo) e che chiarisce che i rifiuti elettrici ed elettronici cosiddetti "professionali" (provenienti da professionisti in vari campi, singoli o associati) non possono essere conferiti presso i centri di raccolta, ma devono seguire altro percorso previsto dalla Legge;
- **introduzione di una specifica disposizione relativa alla nuova modalità di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti;**
- **revisione e razionalizzazione della disciplina relativa all'abbandono di rifiuti e ai terreni non utilizzati:**
 1. alla luce della penalizzazione della condotta sanzionata dall'art. 255 TUA (illeciti commessi da

persone fisiche previsti dal Testo Unico Ambientale - D. Lgs. 152/06 e s.m.i), si è provveduto, di concerto con la Polizia Municipale, a meglio dettagliare le condotte di abbandono che continuano ad essere sanzionate amministrativamente dal Regolamento, rispetto a quelle che ricadono nel nuovo ambito penale del TUA;

2. i profili di corresponsabilità dei proprietari di terreni oggetto di abbandono da parte di terzi sono stati meglio dettagliati all'art. 43;
3. si è provveduto a descrivere con maggior dettaglio il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dell'ordinanza sindacale prevista dall'art. 192 TUA (art. 44);
4. al fine di disincentivare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti, è stata prevista la gratuità della raccolta degli ingombranti presso le utenze domestiche, senza alcun limite di prese annue (art. 9, c. 8);

• **revisione e razionalizzazione della disciplina sanzionatoria; sulla base delle interlocuzioni con l'Ufficio studi della Polizia Municipale, si è provveduto a:**

1. rivedere l'ammontare delle sanzioni sulla base del disvalore sociale delle condotte sanzionabili, in modo da calibrarne la forza deterrente, tenendo anche conto di quanto rappresentato dal Gestore (Amiat SpA) e, soprattutto, nel rispetto del correlato disposto di cui agli Artt. 16 della L. 689/81, 7 bis del TUEL e 12 del Regolamento n. 358 delle Procedure sanzionatorie amministrative.
2. adeguare le sanzioni al nuovo articolato del testo regolamentare;
3. razionalizzare le ipotesi sanzionatorie, con l'intento di evitare di sanzionare una stessa violazione con più disposizioni diverse;
4. descrivere le condotte in modo chiaro e sistematicamente più coerente;
5. semplificare la struttura dell'Articolo 47, prevedendo, in sostituzione dell'attuale testo discorsivo, un apposito allegato costituito da una tavola sinottica, che riassume tutte le ipotesi sanzionatorie (Allegato A dell'Allegato 1).

Si dà atto che le modifiche proposte non hanno impatto sul bilancio e risultano coerenti con l'attuale assetto contrattuale vigente.

Tenuto conto della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN e, nello specifico, alla luce di quanto disposto dalla Legge Regionale 5/2001, di modifica della Legge Regionale 44/2000, nella parte in cui richiama l'Art. 345 del TULS, il Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, con nota prot. n. 7995 del 08/08/2024, ha inviato la nuova versione di Regolamento, per il prescritto parere di competenza, al Dipartimento della Prevenzione SSD, Epidemiologia, Screening ed Edilizia Urbana dell'ASL. Quest'ultimo, con nota prot. n. 8127 del 12/08/2024, ha comunicato di non aver *“rilevi da fare alle modifiche che sono state proposte per il Regolamento dei Rifiuti del Comune di Torino”*.

Si dà atto che il Regolamento, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, è soggetto all'invio alle Circoscrizioni Amministrative per l'acquisizione del parere di competenza, obbligatorio ma non vincolante.

Il Dirigente che attesta la regolarità tecnica del presente atto dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il D. Lgs. 152/2006 e smi;

Viste le Direttive 849-850-851-852/2018/UE;

Vista la Direttiva 904/2019/UE;

Visto il D. Lgs. 116/2020 e smi;

Viste le Leggi Regionali Piemonte 1/2018, 4/2021 e 8/2024;

Vista la DCR 277-11379/2023;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

- 1) di prendere atto del parere espresso dal Dipartimento della Prevenzione SSD, Epidemiologia, Screening ed Edilizia Urbana dell'ASL, così come acquisito agli atti del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica;
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale n. 280, come evidenziate nell'allegato con testo a fronte, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1), comprendente anche la relativa tabella sanzionatoria (Allegato A dell'allegato 1);
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che non ha impatto sul bilancio.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Lorenzo De Cristofaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-27498-2024-All_1-Regolamento_Rifiuti_con_Sanzioni.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento